



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

Sezione Seconda Civile - Crisi di Impresa e procedure concorsuali

Il giudice designato, dott.ssa Rosa Grippo,
ha emesso la seguente

SENTENZA

nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore **n. 160/2025 R. G.** promossa

DA

GAETANO DI BLASI (C.F DBLGTN89T01C351X), nato a Catania (CT), residente a Limbiate (MB),
rappresentato e difeso, ai fini del presente procedimento e giusta procura rilasciata, dall'avv.
BELLANCA GIUSEPPE ANTONIO;

ricorrente

Letto il ricorso ex art. 67 CCII depositato in data 06.02.2025 con il quale **GAETANO DI BLASI** ha
chiesto l'omologa del piano di ristrutturazione;

letta la relazione particolareggiata ex art. 68, comma 2, CCII depositata dal Gestore della Crisi;

lette le integrazioni e precisazioni depositate per via telematica al ricorso ed alla relazione
particolareggiata con la documentazione integrativa;

esaminata la documentazione prodotta;

richiamato, quanto alla sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 67, 68 e 69 CCII, il decreto di
apertura della procedura adottato ai sensi dell'art. 70, comma 1, CCII depositato in data 31.10.2025;

considerato in particolare che il piano proposto, così come integrato, prevede una durata di sei anni
e che l'attivo messo dal debitore è di complessivi € 47.513,39, la somma versata annualmente è pari
ad € 7.900, corrisposta mediante rate mensili dell'importo di € 375,00 per 12 mensilità (€4.500) e
mediante le due mensilità aggiuntive di € 1.700 ciascuna (€ 3.400). Sul punto considerato che l'OCC,
a seguito della precisazione di maggior credito da parte dei creditori Agenzia delle Entrate
Riscossione e Sorit, ha proposto una lieve modifica al piano in riferimento alla durata,
(originariamente prevista nella misura di 5 anni e 6 mesi) nei termini ed ai sensi dell'art. 70 comma

6 CCII, per tenere conto delle predette maggiori passività, pur tuttavia mantenendo per la proposta l'impostazione originaria, ovvero il pagamento integrale dei crediti privilegiati e, nella misura del 10%, di quelli chirografari e lasciando pertanto sostanzialmente inalterata la maggiore convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria;

considerato che la proposta prevede dunque il pagamento integrale dei crediti prededucibili e privilegiati con destinazione del residuo ai creditori chirografari che risulteranno soddisfatti nella percentuale del 10%;

presa visione anche della maggiore convenienza ritenuta dall'OCC rispetto all'alternativa liquidatoria;

considerato che l'OCC ha provveduto poi alla rituale comunicazione della proposta e del piano, in conformità a quanto previsto dal decreto di apertura della procedura, come da ricevuta di consegna delle PEC a tutti i creditori in data 05.11.2025;

considerato che la domanda di omologazione non è accompagnata da alcuna contestazione da parte dei creditori concorsuali, come attestato dall'OCC- Gestore della crisi con la relazione depositata a norma del comma 6 del citato art. 70, sicchè non si procede alla valutazione della convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all'ipotesi alternativa della liquidazione concordata, bensì, in via esclusiva, alla verifica della ammissibilità giuridica e della fattibilità del piano di ristrutturazione proposto;

considerato che l'OCC, a seguito della precisazione di maggior credito da parte dei creditori Agenzia delle Entrate Riscossione e Sorit, ha proposto una modifica al piano in riferimento alla durata nei termini ed ai sensi dell'art. comma 6 CCII, per tenere conto delle predette maggiori passività, pur tuttavia mantenendo per la proposta l'impostazione originaria, ovvero il pagamento integrale dei crediti privilegiati e, nella misura del 10%, di quelli chirografari;

ritenuto che ricorrono i presupposti per omologare il presente piano, avendone verificata l'ammissibilità e la fattibilità;

P.Q.M.

1. omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da **GAETANO DI BLASI**, con l'assistenza ed ausilio dell'OCC avv. Giannino Bettazzi;
2. dispone che il gestore della crisi provveda a pubblicare la presente sentenza entro i due giorni successivi sul sito web del Tribunale di Milano e sull'area web del Ministero della giustizia, e a comunicarla immediatamente a tutti i creditori (e al PM), previo oscuramento dei dati sensibili, con deposito della documentazione comprovante tali adempimenti nella prima informativa periodica, a cura del Gestore della crisi e a spese della parte ricorrente;

3. dispone che il debitore ponga in essere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano;
4. dispone che il Gestore della Crisi provveda a tal fine all'apertura di un conto corrente intestato alla procedura ove verranno fissate le risorse del debitore come da piano;
5. dispone che il gestore della crisi vigili sull'esatto adempimento del piano da parte del debitore, con l'accontamento delle somme mensilmente dovute e l'esecuzione di pagamenti periodici ai creditori, intervenendo per risolvere eventuali difficoltà e sottoponendole al giudice, ed ove necessario, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione vigilando continuativamente sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando ai creditori e al GD eventuali irregolarità, omissioni o inadempimenti ovvero atti in frode;
6. dispone che il gestore della crisi ogni sei mesi riferisca al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione (a partire dal 30.4.26) relazioni al giudice in merito all'esecuzione della proposta di ristrutturazione e del piano e provveda a trasmettere la relazione ai creditori a seguito del visto del giudice;
7. dispone che il gestore della crisi riferisca immediatamente al giudice ogni circostanza rilevante ai fini della revoca dell'omologazione ai sensi dell'art. 72 CCII;
8. dispone che il gestore della crisi, scaduto il termine di esecuzione e in caso di adempimento non integrale o non corretta della proposta e del piano, depositi immediatamente apposita relazione ai fini previsti dall'art. 71, comma 5, CCII;
9. dispone che il gestore della crisi, terminata l'esecuzione della proposta ed il piano, sentito il ricorrente, presenti al giudice la relazione finale prevista dall'art. 71, c. 4 CCII, provveda a trasmettere la relazione ai creditori a seguito del visto del giudice, assegnando loro un termine di 15 giorni per osservazioni, dando atto che ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto del disposto dell'art. 71 co. 4 CCII;
10. nulla dispone sulle spese del procedimento;
11. dichiara chiusa la procedura;

Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza a parte ricorrente e al Gestore della crisi.

Milano, 3.3.26

Il Giudice Designato

Dott.ssa Rosa Grippo